



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 1354**

**DEL 20 dicembre 2017**

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Synergasia Cooperativa Sociale Onlus – Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di supporto linguistico-culturale nell'ambito degli interventi sociali – Importo a base di gara: euro 115.000,00 – S.A.: Comune di Verona – Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

**PREC 148/17/S**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza singola prot. n. 191512 del 28 dicembre 2016 presentata dalla Società Synergasia Cooperativa Sociale Onlus, nella quale l'istante evidenzia che tra i criteri stabiliti per la valutazione dell'offerta la stazione appaltante ha valorizzato con 8 punti, sui 40 attribuibili alla parte tecnica, la conoscenza del contesto territoriale nel quale devono svolgersi i servizi oggetto di gara, imponendo ai concorrenti la formulazione di una proposta progettuale rispetto a dati non noti in sede di gara, per essere nella disponibilità unicamente della stazione appaltante e dell'eventuale operatore economico uscente, pertanto in contrasto con i principi posti a presidio dell'affidamento e dell'esecuzione degli appalti pubblici;

VISTO l'ulteriore profilo di doglianza evidenziato dall'istante, circa la mancata indicazione dei costi aziendali per la sicurezza nell'offerta economica dell'aggiudicatario, in violazione dell'art. 95, comma 10, del d. lgs. 50/2016;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 9 maggio 2017;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che l'art. 17.2 del capitolato speciale d'appalto indica, tra i criteri di valutazione dell'offerta, il seguente: *“Conoscenza del contesto specifico del servizio oggetto della gara. Tot. Punti 8 così ripartiti: I servizi Educativi Territoriali del Comune di Verona: descrizione delle principali caratteristiche dei Centri Diurni e Aperti. Descrizione dei punti di forza/debolezza di tali tipologie di Centri, utilizzando come fuoco di osservazione il target di minori/famiglie straniere che frequentano i Centri, max punti 4. Breve descrizione socio-demografica della zona di Verona Sud (IV e V Circoscrizione). Mappa delle Associazioni/Gruppi stranieri che operano in questa zona, max punti 4”*;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

VISTO l'art. 95 del d. lgs. 50/2016, che prevede che i criteri di aggiudicazione debbano garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e che gli appalti sono aggiudicati nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo criteri pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto;

CONSIDERATO che, al riguardo, questa Autorità nella delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, Linee Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", ha chiarito che *«sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quei criteri che: riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito dell'affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (...); attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dal Codice»*;

CONSIDERATO altresì che nella delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, recante Linee guida per l'affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, questa Autorità ha elencato tra i possibili criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa la *"conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità"*, in conformità alle indicazioni di cui all'art. 4 del dPCM 30 marzo 2001;

RITENUTO che le previsioni contestate della *lex specialis*, concernenti la richiesta di descrivere le caratteristiche e i punti di forza e di debolezza dei centri diurni e aperti del Comune di Verona dal punto di osservazione dei soggetti frequentanti, nonché la mappa delle associazioni operanti nella zona di Verona Sud, possano costituire una declinazione del criterio relativo alla conoscenza della realtà socio-culturale del territorio e delle relative risorse, ponendosi pertanto come criterio oggettivo e connesso alla natura dell'appalto, idoneo a differenziare le offerte in ragione delle esigenze dell'amministrazione;

CONSIDERATO, per quanto riguarda il secondo profilo di doglianza, quanto affermato dal Consiglio di Stato nelle Adunanze Plenarie n. 19/2016 e n. 20/2016 per le ipotesi in cui la legge di gara non specificò l'obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale e il concorrente non li abbia indicati espressamente, ovvero che l'amministrazione è tenuta ad applicare il principio del soccorso istruttorio previa verifica della natura sostanziale o formale dell'eventuale integrazione dell'indicazione degli oneri. Nel primo caso, il soccorso istruttorio



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

non potrebbe essere esperito, in quanto il concorrente, formulando un'offerta economica senza considerare gli oneri di sicurezza, nel sanare la propria offerta, apporterebbe una modifica sostanziale all'offerta medesima, in violazione dei principi generali in materia dei contratti pubblici. Nel secondo caso, invece, avendo il concorrente indicato un prezzo comprensivo degli oneri di sicurezza, senza tuttavia chiarirne l'importo, l'amministrazione potrebbe procedere alla richiesta di integrazione mediante soccorso istruttorio, trattandosi di una specificazione formale di una voce, già prevista nell'offerta, ma non indicata separatamente.

CONSIDERATO l'orientamento già espresso nei precedenti pareri di questa Autorità (Delibera n. 2 del 11 gennaio 2017; Delibera n. 226 del 1 marzo 2017; Delibera n. 616 del 7 giugno 2017);

CONSIDERATO che l'esclusione dall'obbligo di indicare gli oneri aziendali per la sicurezza per i servizi di natura intellettuale è stata espressamente sancita con l'entrata in vigore del decreto correttivo del Codice dei contratti (d. lgs. n. 56/2017), ma tale disposizione non è applicabile al caso di specie *ratione temporis*;

RITENUTO pertanto che l'attivazione del soccorso istruttorio rappresenta un obbligo gravante sulla stazione appaltante quando quest'ultima non abbia provveduto ad indicare nei documenti di gara la necessità di inserire nelle offerte anche i costi di sicurezza aziendale, secondo l'orientamento giurisprudenziale assunto dal Consiglio di Stato sopra citato;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- è conforme alla normativa di settore il criterio di valutazione dell'offerta tecnica che richiede ai concorrenti di elaborare una proposta progettuale sulla base della conoscenza del contesto territoriale nel quale devono svolgersi i servizi oggetto di gara;
- in una gara indetta in vigore del d.lgs. n. 50/2016 anteriormente alle modifiche intervenute con il d. lgs. 56/2017, nella cui *lex specialis* non era previsto l'obbligo di indicare gli oneri



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

di sicurezza aziendale, l'amministrazione è tenuta ad applicare il principio del soccorso istruttorio entro i limiti indicati dalle Adunanze Plenarie n. 19 e 20 del 27 luglio 2016, ovvero previa verifica della natura sostanziale o formale dell'eventuale integrazione dell'indicazione degli oneri stessi.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 18 gennaio 2018

Il Segretario Rosetta Greco